

**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Il Giudice dott.ssa Angelica Nolli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 maggio 2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ritenuto che, sulla base della documentazione in atti, come ammesso dagli stessi opposenti, alla cessione del contratto di locazione finanziaria non è seguita la liberazione della cedente-originaria debitrice UTILIZZATRICE rispetto alle obbligazioni assunte dalla cessionaria SOCIETÀ SRL;  
ritenuto, inoltre, che dal carattere autonomo della garanzia prestata da GARANTE derivi la persistenza dell'obbligazione solidale in capo a quest'ultimo;  
ritenuto, infine, che l'opposizione non si fonda su prova scritta e che le generiche contestazioni sollevate dagli opposenti non appaiono, allo stato, idonee a paralizzare la verosimile fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria;  
ritenuta, pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;  
preso atto della richiesta di concessione dei termini ex art. 183 sesto comma cpc;

**P.Q.M.**

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;  
concede alle parti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con decorrenza dall'1 settembre 2018;  
fissa per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie l'udienza del 13 dicembre 2018, ore 9.45.  
Si comunichi.  
Brescia, 15 giugno 2018

Il Giudice  
dott. Angelica Nolli

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*